

*Ai gentili Clienti  
Loro sedi*

### **OGGETTO: La nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, **dal 24 giugno 2017**, è entrata in vigore la nuova disciplina sul lavoro accessorio occasionale (disciplinato dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017).*

*La disposizione normativa ha introdotto ben due strumenti per gestire le attività saltuarie e occasionale, ossia: il **Libretto famiglia** e il **Contratto di prestazione occasionale**. Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presentano profili di specificità in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.*

### **Premessa**

Il D.L. n. 25/2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 20, ha abrogato, **dal 17 marzo 2017**, la disciplina del lavoro accessorio così come contenuta nel Capo VI del D.Lgs. n. 81/2015. Il medesimo Decreto ha però consentito, fino al 31 dicembre 2017, l'utilizzo dei voucher già acquistati preventivamente alla data di entrata in vigore della norma.

La repentina abrogazione di tale fattispecie, pur concordando con la finalità volta ad eliminarne gli abusi, ha però creato un indubbio vuoto normativo poiché di fatto, senza una rivisitazione delle regole del lavoro intermittente ancorato a discipline del 1923, un soggetto che necessitava di una prestazione meramente accessoria non disponeva più di uno strumento utile a soddisfare tali esigenze.

Dopo un periodo di vuoto normativo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, la Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, all'interno della quale con l'art. 54-bis si disciplinano due nuovi strumenti per sostituire i "vecchi voucher":

1. uno per le famiglie, il **Libretto di famiglia (LF)**;

2. e uno per le aziende, il **Contratto di prestazione occasionale (CPO)**.

**ATTENZIONE** - Il nuovo contratto di prestazione occasionale (PrestO) che, al di là dell'“assonanza”, nulla ha a che fare con quanto disciplinato dall'art. 2222 Cod. Civ. anzi ben se ne discosta, richiama espressamente al D.Lgs. n. 66/2003 che regola i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro” applicabile non certo al lavoro autonomo.

Di seguito, si fornisce una tabella di confronto dei due strumenti introdotta dalla menzionata norma.

	<b>Libretto famiglia</b>	<b>Contratto di prestazione occasionale PrestO</b>
<b>Utilizzatori</b>	SOLO Persone fisiche, NON nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa	Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche
<b>Campo di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;</li> <li>▪ assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;</li> <li>▪ insegnamento privato supplementare.</li> </ul>	Prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità
<b>Valore nominale minimo</b>	<p><b>1 ora = non meno di 10 euro lordi (o multipli di 10)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 8,00 compenso netto a favore del prestatore;</li> <li>• € 1,65 contributi a Gestione Separata INPS;</li> <li>• € 0,25 premio assicurativo INAIL;</li> <li>• € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione.</li> </ul> <p>Per alcune fasce particolari di lavoratori (pensionati di vecchiaia o invalidità, studenti infraventicinquenni, disoccupati, etc.) i compensi sono computati in misura pari al 75% del loro importo (quindi la soglia di reddito si può elevare).</p>	<p><b>PREVISTO UN COMPENSO GIORNALIERO MINIMO.</b></p> <p><b><u>L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative pari a 36 euro netti anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purchè nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, pari a euro 9 netti.</u></b></p> <p><b>4 ore = 49,64 euro lordi costo MINIMO GIORNO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 36,00 compenso MINIMO GIORNALIERO netto (ovvero 4 ore di lavoro) a favore del prestatore;</li> <li>• € 11,98 contributi GS INPS;</li> <li>• € 1,28 premio assicurativo INAIL;</li> <li>• € 0,40 per il finanziamento degli oneri di gestione</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euro 9,00 netti per ora di lavoro.</li> </ul> <p>SETTORE AGRICOLO: il compenso orario minimo è pari alla retribuzione orario prevista dal CCNL per gli operai agricoli a tempo determinato.</p>
<p><b>Tutele e diritti</b></p>	<p>Il prestatore ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'assicurazione INPS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata;</li> <li>• all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;</li> <li>• al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.</li> </ul> <p>Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore non sono previsti adempimenti particolari in quanto esclusi dall'articolo 3 comma 8 del DLGS 81/2008, fatta salva la dovuta prudenza nella dotazione di strumenti adeguati.</p>	<p>Il prestatore ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'assicurazione INPS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata;</li> <li>• all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;</li> <li>• <u>al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali</u> secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il rapporto di lavoro subordinato.</li> </ul> <p>Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore si applica il D.Lgs. n. 81/2008, si specifica quanto segue.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Qualora utilizzatore sia un professionista/impresa/lavoratore autonomo devono essere applicate tutte le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</li> <li>2) Per associazioni/fondazioni/altri entri di natura privata si applicano le norme sulla sicurezza limitatamente ai dispositivi di protezione individuale, attrezzature conformi.</li> </ol>
<p><b>Modalità di comunicazione</b></p>	<p><b><u>Entro il 3° giorno del MESE SUCCESSIVO a quello di svolgimento della prestazione stessa.</u></b></p> <p>l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi del prestatore;</li> <li>• il luogo di svolgimento della prestazione;</li> <li>• il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;</li> <li>• la durata della prestazione;</li> </ul>	<p><b><u>Almeno 60 minuti prima dell'inizio</u></b> dello svolgimento della prestazione lavorativa, l'utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi del prestatore;</li> <li>• la misura del compenso pattuita;</li> <li>• il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;</li> <li>• la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ambito di svolgimento della prestazione;</li> <li>• altre informazioni per la gestione del rapporto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il settore di impiego del prestatore;</li> <li>• altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p>N.B. Nel caso in cui il prestatore all'atto dello svolgimento della prestazione sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ titolare di pensione di vecchiaia o invalidità;</li> <li>➤ studente regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi grado e ordine ovvero ad un ciclo di studi presso l'Università, con meno di 25 anni di età;</li> <li>➤ persona disoccupata, ai sensi del art. 19 DLGS 14/09/2015, n. 150;</li> <li>➤ precettore di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni a sostegno del reddito.</li> </ul> <p>L'utilizzatore nell'ambito della predetta comunicazione ne fornisce apposita dichiarazione.</p> <p><b>N.B Nel caso di MANCATA PRESTAZIONE, l'UTILIZZATORE può revocare la comunicazione trasmessa entro le ore 24,00 del 3° giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione. Una volta decorso tale termine INPS procede ad integrare il compenso trattenendosi le somme previste.</b></p>
<p><b>Limite economico di utilizzo importi annui (01/01/-31/12)</b></p>	<p>Il limite economico è di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.000 euro</b> per ciascun <b>prestatore</b>, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;</li> <li>• <b>5.000 euro</b> per ciascun <b>utilizzatore</b>, con riferimento alla totalità dei prestatori;</li> <li>• <b>2.500 euro</b> per le prestazioni complessivamente rese <b>da ogni prestatore</b> in favore del medesimo utilizzatore.</li> </ul>	<p>Il limite economico è di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5.000 euro</b> per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;</li> <li>• <b>5.000 euro</b> per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;</li> <li>• <b>2.500 euro</b> per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.</li> </ul>

		<p>La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;</li> <li>• Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;</li> <li>• Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;</li> <li>• Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.</li> </ul> <p>Pertanto potranno essere retribuiti per il 25% in più, arrivando ad un massimo di 6.250 euro all'anno.</p>
<p><b>Esenzioni sui compensi</b></p>	<p>I compensi erogati sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione, sono compatibili per il rilascio o rinnovo permesso di soggiorno, vengono inseriti nella dichiarazione ISEE come redditi non imponibili</p>	
<p><b>Limite di durata massima annua (01/01-31/12)</b></p>	<p><u>La durata massima, che non può essere superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile PER OGNI UTILIZZATORE.</u></p>	<p><b><u>La durata massima, che non può essere superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile PER OGNI UTILIZZATORE.</u></b></p> <p>Per il settore agricolo il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite d'importo dei compensi di euro 2500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del c. 16 art. 54 bis.</p>
<p><b>Ulteriori limiti</b></p>	<p>Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>l'utilizzatore abbia in corso un rapporto</u></li> </ul>	<p>NON E' POSSIBILE FARE RICORSO a prestazioni di lavoro occasionali qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>l'utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro</u></li> </ul>

	<p><u>di lavoro subordinato o di co.co.co.;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i 6 mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.</u></li> </ul>	<p><u>subordinato o di co.co.co.;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>l'utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.</u></li> </ul> <p>Inoltre, non è ammesso il ricorso al Contratto di prestazione di lavoro occasionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte di datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il calcolo si effettua prendendo a riferimento l'organico medio del semestre compreso tra l'8° e il 3° mese antecedente la data di svolgimento della prestazione occasionale. Es. se la prestazione avviene il 23.07.17 il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato sarà per i mesi di novembre 2016 (ottavo mese antecedente) ed aprile 2017 (terzo mese antecedente). Sono esclusi dal computo della media gli apprendisti i contratti a tempo determinato, Part-time e lavoro intermittente devono essere calcolati in proporzione all'orario di lavoro.</li> <li>• da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;</li> <li>• nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;</li> <li>• in agricoltura le prestazioni sono ammesse – fermo restando le esclusioni sopra indicate – purchè il prestatore appartenga ad una della categorie seguenti: titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età , se iscritti a un ciclo di studi di qualsiasi ordine e grado; persone disoccupate; precettori di prestazioni integrative del salario, di</li> </ul>
--	--	--

		reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.
<b>Erogazione compenso + prospetto paga SULLA PIATTAFORMA INPS</b>	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell'INPS che eroga il compenso al prestatore sull'IBAN comunicato dal prestatore stesso. Oppure in assenza di IBAN INPS effettuerà un bonifico bancario domiciliato. INPS inoltre pubblica sulla piattaforma informatica il prospetto paga mensile dei prestatori con l'evidenza dei compensi erogati dagli utilizzatori e della contribuzione INPS e INAIL	
<b>Modalità di versamento</b>	Mod. F24 (ELIDE): <b>causale "LIFA"</b> I Versamenti pagati saranno registrati sul libretto famiglia telematico accessibile con le proprie credenziali sul sito web	Mod. F24 (ELIDE): <b>causale "CLOC"</b>
<b>Aspetti sanzionatori</b>	<u>Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in caso di superamento del limite dei 2.500 euro o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.</u> <u>Da € 500 a € 2.500,00 per ciascuna violazione, in caso di mancata comunicazione preventiva all'INPS.</u>	<u>Trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in caso di superamento del limite dei 2.500 euro o del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.</u> <u>Da € 500 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione nel in caso di mancata comunicazione preventiva all'INPS o di ricorso nei casi esclusi dalla normativa. La sanzione non è diffidabile e quindi ammonta a euro 833.33</u>

## La procedura

### REGISTRAZIONE PREVENTIVA SITO INPS DI PRESTATORI ED UTILIZZATORI

Le prestazioni di lavoro occasionale vanno gestite utilizzando esclusivamente l'apposita piattaforma telematica Inps <https://servizi2.inps.it/servizi/lacc/default.aspx> (per l'iscrizione come utilizzatore o come prestatore è possibile chiamare il contact center INPS 803164 gratuito da telefono fisso e 06164164 da cellulare); a detti servizi hanno accesso gli utilizzatori e i prestatori in possesso di PIN INPS **Dispositivo**; credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid> o CNS (Carta Nazionale Servizi) nonché, entro la fine del mese di luglio, gli enti di patronato e i consulenti del lavoro e/o altri intermediari abilitati.

LA PROCEDURA PREVEDE CHE:

- 1) **Il lavoratore (prestatore)** deve preventivamente dotarsi di PIN INPS dispositivo o di Carta nazionale dei Servizi (CNS) o di credenziali SPID;

a. deve poi registrarsi come “prestatore” direttamente sulla piattaforma INPS anche utilizzando il numero verde (contact center) dell’INPS fornendo i propri dati anagrafici, documento identificativo, recapito telefonico, e-mail e IBAN per l’accredito dei compensi;

b. attraverso la piattaforma informatica potrà acquisire il prospetto paga mensile con l’evidenza dei compensi percepiti, della contribuzione INPS INAIL e degli utilizzatori;

c. riceverà attraverso SMS o posta elettronica la dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento con i termini della medesima anche in caso di revoca per mancato svolgimento della prestazione;

d. potrà confermare l’avvenuto svolgimento della prestazione che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso la procedura telematica INPS.

Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le 24.00 del 3° giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

e. attraverso una comunicazione via mail o SMS riceverà notifica dei versamenti e dei dati inseriti a suo nome dall’utilizzatore.

2) **Il committente (utilizzatore)** deve preventivamente dotarsi di PIN INPS Dispositivo o di Carta nazionale dei Servizi (CNS) o di credenziali SPID

a. deve successivamente registrarsi come “utilizzatore” sulla piattaforma telematica INPS o tramite il numero verde INPS fornendo i propri riferimenti anagrafici;

b. l’“utilizzatore” quindi deve versare le somme destinate a remunerare le prestazioni di lavoro occasionale creando così un fondo (portafoglio telematico) a propria disposizione;

c. i versamenti vanno effettuati tramite lo specifico mod. F24 ELIDE a ciò dedicato da compilare come segue:

- nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” va riportato:
- nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

- nel campo “codice”, la causale contributo prevista (vedi sezione modalità versamento di questa circolare);
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA” Es: 2017.

**I versamenti possono essere effettuati anche on-line sulla piattaforma INPS con carta di credito.**

***Distinti saluti***